



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

Ordinanza N°29/2019

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia;

VISTA: la propria Ordinanza n°90/2018 in data 12/11/2018, la cui parte premessa è da intendersi qui integralmente richiamata e a mezzo della quale si è proceduto alla temporanea riduzione degli ordinari valori di pescaggio massimo consentito per il transito delle navi lungo il canale Malamocco – Marghera, in attesa del completamento degli interventi urgenti per il ripristino delle ordinarie quote batimetriche di cui alla propria Ordinanza n°66/2018 in data 19/09/2018;

VISTA: altresì le proprie Ordinanze n°107/2018 in data 28/12/2018 e n°15/2019 in data 28/02/2019 con le quali, in ragione dei progressi registrati durante lo svolgimento dei lavori, sono già stati parzialmente revisionati i temporanei valori di livello massimo dei pescaggi imposti con il provvedimento contingibile e urgente sopra richiamato;

VISTI: i rilievi batimetrici aggiornati del tratto di canale di massima compreso tra la curva di S. Leonardo e il *terminal* FUSINA, facenti riferimento allo stato avanzamento lavori alla data del 25/03/2019;

CONSIDERATO: che, in relazione proprio allo stato di avanzamento dei lavori di che trattasi e ai conseguenti rilievi batimetrici in parola, ad oggi si può registrare un lieve miglioramento delle condizioni generali di sicura percorribilità del predetto tratto di canale;

TENUTO CONTO: del parere tecnico – nautico espresso in merito dal Capo Pilota della locale Corporazione Piloti Estuario Veneto, durante la valutazione congiunta dei citati rilievi batimetrici;

RITENUTO: pertanto opportuno adeguare ai miglioramenti registrati le temporanee limitazioni imposte con il provvedimento sopra richiamato e adottato per ragioni contingibili e urgenti, a tutela della sicurezza della navigazione nonché della pubblica e privata incolumità;

TENUTO CONTO: altresì che sino al definitivo consolidamento delle casse di colmata ubicate a sud della località Fusina non può escludersi comunque un ulteriore peggioramento delle condizioni minime di sicurezza per l'ordinaria percorribilità della prospiciente porzione di canale Malamocco – Marghera, circostanza rispetto alla quale seguita a rendersi necessario un periodico monitoraggio dei livelli batimetrici da parte della citata AdSP;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo Unico

A decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento e fino alla conclusione dei lavori urgenti di cui alla propria Ordinanza n°66/2018 in premessa citata (certificata da rilievi batimetrici all'uopo validati, a responsabilità e cura dell'Autorità di sistema portuale del mare adriatico settentrionale) il limite massimo di pescaggio lungo il canale Malamocco – Marghera in deroga a quanto stabilito nella scheda n°19 allegata all'Ordinanza n°39/2016 in data 06/04/2016 e ss.mm./ii. di questa Capitaneria di porto e a rettifica delle previsioni di cui alla propria Ordinanza n°90/2018 in data 12/11/2018 e ss.mm./ii., è temporaneamente fissato come da prospetto che segue:

- **11,10 (undici/10) metri** al l.m.m., per le unità di larghezza non superiore a 33 (trentatré) metri;
- **10,50 (dieci/50) metri** al l.m.m., per le unità di larghezza compresa tra 33,01 (trentatré/01) e 41 (quarantuno) metri;
- **10,30 (dieci/30) metri** al l.m.m., per le unità di larghezza superiore a 41 (quarantuno) metri.

Restano invariate tutte le altre previsioni e condizioni di cui alla più volte citata Ordinanza n°90/2018 in data 12/11/2018 della Capitaneria di porto di Venezia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicizzata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, (*data della firma digitale*)

**IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI**

*firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo
n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative*